

Avv. ti Rotelli & Imbruglia

Via Nino Bixio n. 89, 98123 - Messina

Tel. / Fax - 090/2923702 - 3295712232

TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. E

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.R

Il **Sig. Paolo Aliquò**, LQAPLA74B20G377X, nato a Patti il 20.02.1974 e ivi residente in c.da S. Paolo 14/A, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa su foglio separato da intendersi allegato al presente atto, dagli avv. ti Paolo Giovanni Rotelli, RTLPGV88L26I199M, FAX: 0902923702, PEC: paolorotelli@pec.giuffre.it e Alessandro Imbruglia, MBRLSN76E04F206Z, PEC: aleimbstudio@pec.it, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rotelli in Messina, via Nino Bixio n. 89, **ricorrente**;

CONTRO

- **Ministero della Istruzione Università e Ricerca**, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- tutti i **controinteressati** in atti;

PREMESSO CHE



1) Il ricorrente ha conseguito, nell'anno scolastico 1993, Diploma ITP di Geometra vecchio ordinamento (v. doc. all.) presso l'I.T.G. "Borghese" di Patti, idoneo all'insegnamento per la classe di concorso **B014 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI**;

2) In data 29.05.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, indicando gli istituti Messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila (v. doc. all.);

3) La piattaforma online non ha permesso, nonostante in possesso del Diploma ITP vecchio ordinamento, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

Ciò premesso, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, ricorre a codesto On. Tribunale per vedersi accolta la propria domanda sulla base dei seguenti

MOTIVI

FUMUS BONI JURIS

A) Violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

La direttiva comunitaria 2005/36/CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva, il D. Lgs. n. 206/2007, ha abrogato, in tutto o in parte, la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali. La nuova direttiva 2013/55 CE ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D. Lgs.



n. 15/2016.

È significativo evidenziare come la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “*qualifica professionale*” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa. I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”. I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “*qualifica professionale*” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la “*qualifica professionale*” adottata dalla normativa dell’Unione Europea. Il Ministero dell’Istruzione, mediante D. M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l’elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l’esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l’accesso alla professione di docente: quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli



sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti, anche l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022, che altro non è se non un "copia e incolla" della precedente Ordinanza n. 60 del 10 luglio del 2020 richiede per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d. "abilitazione" continuando a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU, condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione, ex art. 12 della Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione.

**B) VALORE ABILITANTE DIPLOMA ITP VECCHIO
ORDINAMENTO – NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' E/O
DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA 112/2022 NELLA PARTE IN
CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE**

Il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 è volto a riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma



dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, infatti l'art. 5 statuisce quanto segue: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”

I docenti che hanno conseguito, come nel caso de quo, il diploma vecchio ordinamento, sono esonerati dai 24 cfu in quanto in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze. Invero, la piattaforma ha permesso l'inserimento in graduatoria ma solo nella seconda fascia.

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *“l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”*.

Di contro l'O.M. 112/2022, proseguendo sulla scia della precedente O.M. n. 60/2020 (di cui ne è una fedele riproduzione) e il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato



senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto.

È evidente come i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiamo conseguito diploma itp vecchio ordinamento abilitante ex lege.

È bene far constatare come il diploma ITP in questione è di per sé originariamente abilitante, posto che anteriormente alla riforma delle classi concorsuali del DM 39/1998 e all’avvento dell’istituto dell’abilitazione, per l’insegnamento su posti di insegnante tecnico pratico il Testo Unico dell’Istruzione (D. Lgs. 297/1994) riconosceva come abilitante, a qualsiasi fine, il solo diploma.

Invero, l’art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994, testualmente prevede che “*I. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che e esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare.*

Inoltre, a seguito delle più recenti riforme, è confermato che per la partecipazione ai concorsi su posti ITP almeno fino all’a.s. 2024/2025 è sufficiente il solo diploma.

Tali titoli, si noti, non hanno ricevuto alcuna modifica, nei contenuti e/o denominazioni, da quando originariamente ritenuti idonei all’insegnamento, e pertanto preservano fino ad ora l’originaria (e riconosciuta) portata abilitante.

Invero, l’art. 3, comma 6, del Decreto n. 499/2020, statuisce, senza possibilità di fraintendimento, che “*Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo, sino ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, e’ richiesto il titolo*



di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.

Ed infatti, il Tribunale di Messina ha colto perfettamente il tenore letterario della normativa, stabilendo che *“con particolare riferimento al diploma tecnico pratico “di vecchio regime”, (gli istanti) deducevano che esso era già di per sé abilitante all’insegnamento, ai sensi della seguente normativa, testualmente riportata: Decreto Legislativo 297 del 1994, all’art. 197 comma 1: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell’istituto tecnico e nell’istituto magistrale, si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell’esame di maturità, a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale, abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare...Il legislatore aveva inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il possesso del Diploma Tecnico Pratico; in altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti e fino all’anno scolastico 2024/25 – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa) con il diploma tecnico pratico...”*.

Ed ancora, scrive il Giudicante: *“...Con particolare riferimento all’insegnante tecnico pratico, l’art. 3, comma 6, del Decreto Direttoriale 499 del 2020 prevede che ... sino ai concorsi banditi nell’anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione...a posti di insegnante tecnico pratico, è richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente.... A giudizio del decidente, ne consegue che i ricorrenti, con ... diploma di Perito tecnico industriale Spec. Elettronica e Telecomunicazioni (vecchio ordinamento) e diploma di Maturità Professionale (vecchio ordinamento) per Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche – titoli provati dalla documentazione in atti – hanno diritto ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per*



le supplenze ITP, per le classi di concorso laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche ed esercitazioni di pratica professionale...”

Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un’attenta analisi operata da codesto Tribunale di Messina, G.L. dott.ssa La Face, con provvedimento dell’agosto 2021. Solo il Ministero, inspiegabilmente, non fa rientrare coloro i quali siano in possesso di Diploma ITP c.d. di “vecchio regime” nella prima fascia delle GPS.

Il tutto, tra l’altro, attuando un contrasto con una norma di rango primario scalzandola con un’ordinanza Ministeriale che dovrà essere disapplicata nella parte in cui non prevede l’inserimento in prima fascia e il valore abilitante di tale titolo.

SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto riguarda l’ulteriore requisito del cd. “*periculum in mora*”, per l’emissione del provvedimento cautelare, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, occorre aggiungere l’assorbenza del *fumus boni iuris* sul *periculum*, nel senso che se è conclamata la violazione di una norma di legge non v’è *periculum* che tenga, ben potendosi configurare una condizione di subordinazione del *periculum in mora* stesso rispetto al *fumus boni iuris*. Questo rilievo porta alla conclusione, sposata da buona parte anche della dottrina, per la quale, ai fini dell’assumibilità della misura d’urgenza richiesta dalla parte, rimane particolarmente rilevante il valore alto del *fumus boni iuris*, rispetto al quale è anche sufficiente un livello di *periculum in mora* di minore spessore.

Ad ogni modo, nel caso di specie è comunque evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato a parte ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante del Diploma ITP di “vecchio regime”, e conseguente immediato inserimento in prima fascia.

È di prioritaria importanza, infatti, essere inseriti sin da subito nella posizione spettante nelle GPS, sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie così da poter ambire per tempo alla tanto attesa cattedra senza dover attendere le tempistiche –



ovviamente più lunghe – di un giudizio di merito.

Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.

La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa in relazione al valore abilitante del titolo, che il Ministero si ostina a non ritenere tale, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria, che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del *periculum*.

Inoltre, com'è noto, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze online, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta è però concessa alla ricorrente solo quale docente di II fascia delle GPS e terza fascia delle Graduatorie d'Istituto.

È evidente come occorra chiarire prima delle “nomine” e dei contratti di supplenza e/o di ruolo per l'a.s. 2022/2023 che iniziano a decorrere, si ricorda, dal 01.09.2022. Lo scorso anno, per fare un esempio, l'iter relativo agli incarichi di supplenze era stato chiarito dalla circolare del MIUR del 06.08.2021 a firma del dott. Filippo Serra (v. doc. all.) in cui si evince chiaramente il vantaggio che il soggetto inserito in prima fascia ha rispetto agli aspiranti docenti inseriti in seconda fascia. Nella stessa circolare si fa inoltre riferimento a diversi aspiranti docenti inseriti con riserva in quanto “vincitori” di ricorsi cautelari a testimonianza di come ormai vi sia un intendimento giurisprudenziale univoco in materia.

È verosimile che anche quest'anno verrà diramata una circolare esplicativa e per questo è indispensabile essere già in prima fascia per non incorrere in un irreparabile pregiudizio.

In sintesi, il “*periculum in mora*” si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto; l'ammissione nella prima fascia delle



GPS come è noto da diritto alle supplenze per gli insegnanti.

In riferimento all'anno 2022/2023 al decreto c.d. milleproroghe è stato apportato un emendamento che consente, all'art. 5ter, l'immissione in ruolo per chi è in possesso di idoneo titolo di specializzazione; tale dato normativo fa riferimento al sostegno ma è indicativo dell'importanza di essere inseriti in prima fascia entro l'inizio dell'a.s.; infatti, solo ad agosto dell'anno scorso è stata diramata la circolare che consentiva l'immissione in ruolo per chi si trovava in prima fascia considerati i posti vacanti che tutt'ora vi sono.

Al di là dell'importanza dell'immissione in ruolo, è comunque di fondamentale rilevanza essere in prima fascia per evitare di perdere la possibilità di essere chiamati per l'intero anno scolastico, per le cattedre vacanti dal primo settembre, con conseguente danno sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di chance nonché per l'impossibilità di conseguire punteggio, ecc.

Inoltre anche in questo periodo vengono pubblicati sui siti istituzionali degli interpellati di scuole che hanno necessità di personale docente e che, ovviamente, in caso di plurime disponibilità verrà preferito chi è in prima fascia e via scorrendo in ordine di fascia e posizione.

Sarebbe opportuno e fondamentale essere inseriti sin da subito nella prima fascia non essendo ancora state diramate le graduatorie.

Insomma si verrebbe a creare un danno non risarcibile per equivalente.

Sul punto questo Tribunale si è pronunciato anche su un ricorso cautelare, introitato in corso di causa da questa difesa, su una situazione analoga statuendo che la domanda fosse fondata essendo presenti i requisiti del *periculum in mora* che del *fumus boni juris*.

In particolare, nel provvedimento cautelare di codesto Tribunale del 15.10.2021 il Giudicante statuisce a pag. 8 che *“Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia*



delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito. P.Q.M. Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto; - spese al merito".

Sempre nella superiore pronuncia, il Giudicante cita due sentenze del Tribunale di Messina che hanno riconosciuto il valore abilitante della Laurea e 24 cfu. Precisamente a pag. 6 del provvedimento cautelare, viene espressamente scritto che "Ciò posto, come già ritenuto da questo ufficio in sede di reclamo (v. ordinanza del 2.12.2019 resa su un caso analogo) e più di recente dall'ordinanza del 23.9.2020 – dott.ssa Totaro - è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e



24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, **nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”)**.

Ed ancora il **Collegio del Tribunale di Messina, con ordinanza del 21.02.2022** di totale accoglimento del reclamo presentato da questa difesa, è tornato in questi giorni ad esprimersi ribadendo, coerentemente con quanto sempre statuito, la fondatezza della domanda e il c.d. *periculum in mora*

Appare quindi evidente come questo Tribunale adito abbia colto l’ingiustizia subita dal ricorrente ad opera del Ministero resistente che si ostina nel porre in essere condotte *contra legem* e contraria anche alle autorevoli pronunce sul tema.

NON SOLO!

Dalla stessa ordinanza più volte richiamata emerge anche un orientamento unanime di questo Tribunale che più volte si è pronunciato in senso favorevole al ricorrente (*ex multis* ordinanza n. 25277/2019 del Tribunale di Messina);

Orbene, con l’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, analogamente all’Ordinanza 60/2020, sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le Supplenze e previste n. 2 fasce; la prima fascia è riservata agli abilitati all’insegnamento mentre la seconda, in cui è stato inserito il ricorrente, equivarrebbe per i requisiti alla vecchia terza fascia.

Infine, com’è noto e come si può facilmente constatare andando sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Provinciale di Messina, nella sezione news - (<https://me.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news>) – vengono quotidianamente pub-



blicati degli interPELLI e/o richieste di supplenze in deroga per diverse classi di concorso, in particolare con riferimento a quelle in cui rientra la ricorrente; con ciò si vuole ulteriormente evidenziare la necessità e urgenza di inserire il ricorrente in prima fascia GPS e seconda GI avendo così notevoli chance di poter ottenere una cattedra quanto prima.

Nel caso che ci occupa la ricorrente è inserita in seconda fascia delle GPS e terza delle GI per le classi di concorso in premessa specificate.

Pertanto, la deducente dovrà essere inserita nella prima fascia delle GPS e seconda delle GI per le classi di concorso sopra elencate considerando che il decorrere del tempo, in attesa della definizione del giudizio di merito, comporta un inevitabile e irreparabile danno alla professionalità, non risarcibile per equivalente, pregiudicando la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

A tal proposito si richiama ennesima **ordinanza cautelare del Tribunale di Messina, emessa in data 10.01.2022** (v. doc. all.), in relazione a giudizio introitato da questa difesa, G.L. dott.ssa Rando che ha totalmente accolto il ricorso cautelare sottolineando quanto sopra sostenuto, in cui a seguito di un importante e condiviso iter logico giuridico, in tema di *periculum* evidenzia altresì che *“Ne consegue che egli, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza. Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. Accertata la sussistenza del fumus boni iuris, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrenti la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un*



pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo a tempo determinato”

Dello stesso tenore, ovverosia di totale accoglimento, si allegano ulteriori recentissime **ordinanze di questo Tribunale datate 09.08.2022 (G.L. dott.ssa Bellino) 01.07.2022, 05.07.2022, 05.07.2022, 10.08.2022 G.L. dott.ssa Rando e 19.07.2022 e 24.05.2022 G.L. dott.ssa Totaro**, che testimoniano ancora una volta l'orientamento consolidato ed unanime su questa tematica in cui viene accertato sia il *fumus boni juris* che il *periculum in mora*.

Non solo!

Di recente, e precisamente con Ordinanza del 21.02.2022 (v. doc. all.) il Collegio del Tribunale di Messina ha nuovamente ribadito e confermato il proprio orientamento tendente a riconoscere sia il *fumus boni juris* che il *periculum in mora*, avendo totalmente accolto il reclamo proposto da questa difesa avverso un (isolato) provvedimento cautelare rigettato.

Ed ancora si segnalano ordinanze di accoglimento di questo Tribunale del **05.03.2022 (G.L. dott.ssa Bonanzinga)**, del **31.01.2022 (G.L. Bellino)**, del **22.02.2022 (G.L. La Face)**, del **14.02.2022 (Bonanzinga)**, del **09.02.2022 (G.L. Totaro)** nonché **sentenza del 02.03.2022 (G.L. Bellino) di accoglimento totale** sia della fase cautelare che del merito.

A tali provvedimenti ne sono seguiti molti altri nella stessa direzione ma, nonostante ciò, il Ministero ha deciso di persistere nella propria condotta lesiva e pregiudizievole degli aspiranti docenti.

Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, con il presente ricorso



CHIEDE

All'On. Tribunale di Messina, sezione Lavoro, per tutti i su esposti motivi, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, di voler accogliere le seguenti domande e

CONCLUSIONI

- 1) Accertare, ritenere e dichiarare la presenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal Diploma ITP vecchio ordinamento, c.d. "vecchio regime";
- 2) per l'effetto, ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente, personale docente, per la classe di concorso B014, prov. di Messina, con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dei legali che si dichiarano antistatari;

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART 151 C.P.C.

VISTO il superiore ricorso ex art. 700 c.p.c. vertente contro il MIUR;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica – notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CIO' VISTO E RITENUTO



parte ricorrente

CHIEDE

All'ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia di natura cautelare ha valore indeterminabile ma il ricorrente, unitamente al proprio nucleo familiare, ha un reddito inferiore ad Euro 35.240,04 e pertanto è esonerato da versamento del c.u.

Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

procura; Diploma ITP vecchio ordinamento; domanda inserimento graduatoria II fascia del 29.05.2022; circolare MIUR del 06.08.2021; recenti ordinanze cautelari del Tribunale di Messina;

Messina, lì 11.08.2022

Avv. Paolo Giovanni Rotelli

Avv. Alessandro Imbruglia

